

## IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E IL PRINCIPIO DI VARIETÀ

1. Fin dai tempi del Concilio di Trento, il regime vigente nella Chiesa veniva definito come «monarchico», «assoluto», in quanto tutta la potestà suprema di governo spettava ad un unico soggetto, il Pontefice, nelle cui mani si assommavano sia il potere legislativo sia quello esecutivo sia infine quello giudiziale.

In altri termini, se dagli Stati più moderni era stata accolta la dottrina del Montesquieu, secondo cui tra i poteri doveva sussistere un'assoluta ed imprescindibile autonomia e indipendenza, nell'ordinamento della Chiesa tutti gli atti giurisdizionali derivano da quel potere assoluto, pieno, universale e immediato, in cui le tre potestà si assommano senza possibilità di distinzione.

Si era affermato che, da un punto di vista sostanziale, ogni atto d'impero posto in essere in un dato ordinamento giuridico è a un tempo legislativo, amministrativo e giurisdizionale (Esposito).

In proposito era stato sottolineato che questa affermazione risponde, anche meglio che allo stato attuale degli ordinamenti giuridici secolari, ai caratteri generali dell'ordinamento canonico, in cui l'inesistenza del principio della divisione dei poteri dal punto di vista soggettivo meglio sottolinea la possibilità di questa fusione sostanziale, in ogni atto dell'autorità, di elementi appartenenti alle funzioni essenziali della sovranità (Giacchi).

Di qui la dottrina canonistica post-tridentina era unanime nell'affermare che, mentre lo Stato moderno, benché gerarchicamente ordinato, resta pur sempre nella sua essenza una società eguale, cioè un ordinamento giuridico omogeneo e paritario, in cui spetta a tutti i suoi membri la medesima capacità di diritto pubblico (godimento dei diritti politici) e di diritto privato (godimento dei diritti civili), la Chiesa viceversa risulta costituita come una vera e propria società ineguale (*societas inaequalis*), essendo fondamentalmente distinta, per diritto stesso divino positivo, in due classi di soggetti, titolari rispettivamente di due diversi *status* giuridici e quindi di un differente complesso di diritti e doveri, in una parola di una distinta capacità giuridica.